



ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del 23 aprile 2024

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AUSILI E CONTRIBUTI

Art. 1 – Generalità.

1.1 Il presente Regolamento, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Ente Parco, di patrocini, ausili e contributi, non diversamente disciplinati, per iniziative, attività e interventi che concorrano alla realizzazione delle finalità del Parco e alla valorizzazione culturale, sociale ed economica del territorio.

Art. 2 - Soggetti beneficiari.

2.1 I benefici di cui al presente Regolamento possono essere richiesti da persone fisiche o giuridiche, soggetti pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, che operino senza fini di lucro, nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

2.2 Le istanze provenienti da soggetti che rivestono la qualità di Organi dell'Ente non sono ammissibili. Quelle eventualmente presentate da associazioni di cui facciano parte dipendenti o collaboratori dell'ente sono trattate nel rispetto dei vigenti obblighi di astensione previsti per i casi di conflitto di interesse.

2.3 Nel caso di richieste di contributo o gestione della manifestazione da parte di associazioni/proloco, senza scopo di lucro, è obbligatoria l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Art. 3 – Iniziative patrocinabili.

3.1 Le iniziative, presentate dai soggetti di cui all'articolo 2, devono riferirsi ad almeno uno dei seguenti ambiti di intervento:

- a) iniziative editoriali, eventi culturali e sportivi organizzati nel territorio del Parco o dell'area contigua;
- b) attività volte alla salvaguardia, valorizzazione e promozione dei valori ambientali, demo-etno-antropologici, archeologici, storici e culturali del territorio;
- c) attività di educazione ambientale;
- d) tutela e valorizzazione dell'ambiente, manutenzione del territorio e del paesaggio, le iniziative di contrasto all'abbandono delle colture agricole;
- e) promozione del territorio e delle sue valenze.

Art. 4 – Modalità del patrocinio.

4.1. I benefici concedibili dall'Ente Parco nei settori di cui al precedente articolo si distinguono in:

- **patrocini senza contribuzione finanziaria in forma di concessione dell'emblema:** riconoscimento, da parte dell'Ente Parco, del particolare valore di iniziative proposte in uno dei settori di cui al precedente articolo,

manifestato attraverso la concessione dell'emblema del Parco, e/o di altre forme di condivisione. Il patrocinio è concesso con atto del Presidente dell'Ente;

- **patrocini senza contribuzione finanziaria in forma di ausilio:** fruizione occasionale e temporanea di attrezzature, beni mobili o immobili di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Ente Parco, di eventuali prestazioni e servizi di modico valore, resi disponibili gratuitamente o a tariffe agevolate, anche con apporti professionali e di lavoro di dipendenti dell'Ente; l'ausilio è concesso con provvedimento del Direttore dell'Ente.

- **patrocini con contribuzione finanziaria:** riconoscimento, da parte dell'Ente Parco, del particolare valore di iniziative proposte in uno dei settori di cui al precedente articolo, manifestato attraverso la concessione dell'emblema del Parco unitamente ad una contribuzione finanziaria, non superiore, di norma, al 50 per cento del costo totale dell'iniziativa. Il patrocinio con contribuzione finanziaria è concesso con provvedimento del Direttore, su proposta di un'apposita Commissione, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;

Art. 5 - Domanda.

5.1. Coloro che siano interessati ad ottenere patrocini, ausili e contributi, devono farne domanda.

5.2 Le domande per la concessione di patrocini senza contribuzione o di ausili possono pervenire in qualunque periodo dell'anno, almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle relative iniziative.

5.3 Le domande per la concessione di patrocini con contribuzione devono pervenire all'Ente di norma entro il mese di aprile. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contributo, che deve essere riferita ad un'unica iniziativa. Nel caso di presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto, anche se relative alla stessa iniziativa, viene sottoposta a valutazione l'ultima pervenuta, in ordine cronologico.

5.4 La domanda di cui al punto 5.3, trasmessa in formato PDF, deve essere:

- a) sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da soggetto delegato;
- b) presentata unicamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo PEC: info.parcoabruzzo@pec.it.

5.5 L'oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: "DOMANDA DI PATROCINIO CON CONTRIBUZIONE", seguita dall'indicazione dell'annualità di riferimento.

5.6 Alla domanda di contributo, redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato I al presente Regolamento, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) **scheda progetto** di cui all'Allegato II al presente Regolamento, debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero soggetto delegato;

b) **relazione illustrativa** dell'iniziativa contenente una dettagliata descrizione delle attività che si intendono svolgere, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero dal delegato. Nella relazione dovranno essere evidenziati in modo particolare il valore culturale dell'iniziativa e le connessioni con i temi di tutela e conservazione propri del Parco, in materia di aspetti sociali e culturali del territorio;

c) **cronoprogramma dell'iniziativa** contenente una dettagliata calendarizzazione delle attività che si intendono svolgere e il numero di giornate in cui effettivamente si articolerà l'iniziativa;

d) **atto Costitutivo e Statuto e numero di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)** (solo per le associazioni/proloco senza scopo di lucro);

e) copia fotostatica di **documento di riconoscimento** in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero del delegato;

f) **atto di delega** del legale rappresentate, da produrre nel caso di presentazione della domanda da parte di chi ne eserciti legittimamente le veci.

Art. 6 – Spese ammissibili e spese escluse.

6.1 Con riferimento alle domande per la concessione di patrocini con contribuzione, sono considerate ammissibili, a condizione che siano intestate al richiedente/beneficiario del contributo, le seguenti spese:

- a) acquisto di beni strumentali non durevoli;
- b) acquisto di beni strumentali durevoli, nella misura massima del 20% del contributo richiesto;
- c) canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture inerenti all'iniziativa;
- d) allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio;
- e) servizi di promozione (inserzioni, manifesti, spot, social, ecc.);
- f) servizi editoriali e tipografici;
- g) premi e riconoscimenti non in denaro;
- h) rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a sostegno;
- i) compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati, la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa a contributo.

6.2 Non sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- b) acquisto di beni mobili registrati;
- c) acquisto di beni durevoli oltre la misura del 20% del contributo richiesto;
- d) spese non riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa o non riferibili al periodo temporale di svolgimento della stessa;
- e) erogazioni liberali ad enti pubblici o privati;
- f) rimborsi di spese non documentate;
- g) spese giustificate con scontrini cc.dd. non "parlanti";
- h) compensi per rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze dei soggetti beneficiari.

Art. 7 - Cause di esclusione delle domande.

7.1 La domanda è dichiarata esclusa se:

- a) pervenuta oltre il termine di presentazione;
- b) pervenuta con modalità diverse da quella indicate;
- c) presentata da soggetto diverso da quelli indicati;
- d) non sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero dal delegato;
- e) priva di una o più delle dichiarazioni contenute nell'Allegato I al presente Regolamento;
- f) priva di uno dei documenti previsti al punto 5.6;
- g) riferita ad attività rientranti in ambiti di intervento diversi da quelli previsti.

Art. 8 - Valutazione delle domande.

8.1 Il riconoscimento della validità dell'iniziativa proposta e della conseguente ammissione a patrocinio, con o senza contribuzione, presuppone che l'iniziativa concorra alla realizzazione dei fini istituzionali del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

8.2 Le domande con contribuzione sono sottoposte alla valutazione di una Commissione presieduta dal Direttore del Parco e composta dal responsabile del Servizio Promozione e Comunicazione e da un terzo componente nominato dal Presidente dell'Ente.

8.3 Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Presidente dell'Ente adotta, con proprio provvedimento, un atto di indirizzo sugli interventi e sulle priorità per l'anno in corso, che orienta i lavori della Commissione.

8.4 Sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento, la Commissione procede come segue:

- a) verifica l'ammissibilità delle domande presentate e la coerenza delle stesse alle iniziative patrocinabili;
- b) predispone una graduatoria di merito delle domande di contributo ammesse a valutazione, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9;
- c) predisporre l'elenco delle domande non ammissibili, con l'indicazione della relativa motivazione.

8.5 La graduatoria riporta, per ciascuna domanda di contributo, il punteggio assegnato in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 9 e, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, l'importo del contributo concesso, calcolato sulla base dei criteri di cui all'articolo 10.

8.6 La Commissione può acquisire dichiarazioni, chiarimenti, attestazioni e integrazioni di carenze documentali, al fine di disporre di ogni elemento utile alla valutazione dell'ammissibilità delle domande di contributo.

8.7 La Commissione è costituita entro il 10 maggio di ogni anno, e conclude le proprie attività entro la data del 31 maggio.

8.8 il Direttore dell'Ente approva con Determina la graduatoria e gli elenchi proposti dalla Commissione. La pubblicazione della Determinazione sull'albo online dell'Ente Parco ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per i soggetti interessati.

Art. 9 - Criteri di valutazione delle domande con contribuzione.

9.1 Le domande di contributo sono valutate, tenuto conto dell'indirizzo espresso dal Presidente, sulla base dei criteri di seguito individuati:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
Coerenza con gli interventi e le priorità individuate con indirizzo Presidenziale	max 20
Qualità del progetto in relazione alla sua capacità di generare valore sociale ed economico	max 15
Salvaguardia, valorizzazione e promozione dei valori ambientali, demo-etno-antropologici, archeologici, storici e culturali del territorio	max 15
Capacità di promuovere l'immagine del territorio e dell'Ente Parco	max 10
Chiarezza e completezza del progetto, congruità e coerenza dei costi	max 10

Capacità di coinvolgimento degli operatori culturali e delle comunità locali	max 10
Compartecipazione del soggetto richiedente o di altri soggetti pubblici o privati, valutata sulla base della differenza tra il costo complessivo dell'iniziativa e il contributo richiesto al Parco	max 10
Valenza educativa dell'iniziativa	max 10
TOTALE PUNTEGGIO = LIVELLO QUALITATIVO DELL'INIZIATIVA	Fino a 100 punti

9.2 Qualora due o più domande di contributo conseguano lo stesso punteggio, prevalgono in graduatoria quelle che, nell'ordine, hanno riportato il punteggio più alto nei criteri di valutazione di seguito precisati:

- a) "Coerenza con gli interventi e le priorità individuate con indirizzo Presidenziale".
- b) "Qualità del progetto in relazione alla sua capacità di generare valore sociale ed economico";
- c) "Salvaguardia, valorizzazione e promozione dei valori ambientali, demo-etno-antropologici, archeologici, storici e culturali del territorio";

Art. 10 - Criteri di determinazione dell'importo del contributo.

10.1 Il contributo concesso per la realizzazione di ciascuna iniziativa non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) della spesa complessivamente prevista, tenuto conto della sola spesa ammissibile, e non potrà mai, in nessun caso, superare l'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per singolo evento.

10.2 Il contributo concesso dal Parco è cumulabile con contributi ricevuti da altri soggetti pubblici o privati ma la somma complessiva di tutti i contributi ricevuti non può superare la spesa complessivamente prevista

10.3 L'importo del contributo concesso è stabilito dalla Commissione in ragione delle seguenti fasce di merito:

FASCIA DI MERITO	PUNTEGGIO	ESITO
A	da 100 a 91	100% dell'importo del contributo richiesto
B	da 90 a 71	70% dell'importo del contributo richiesto
C	da 70 a 51	50% dell'importo del contributo richiesto
D	da 50 a 0	Patrocinio senza contribuzione

Art. 11 - Uso dell'emblema del Parco

11.1 I soggetti beneficiari devono apporre sul materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario, in modo evidente e congruo alla dignità istituzionale, l'emblema del Parco.

11.2 Qualora l'utilizzo dell'emblema sia riferito ad iniziative concernenti pubblicazioni, il soggetto beneficiario deve consegnare all'Ente Parco almeno dieci copie gratuite della pubblicazione.

11.3 L'uso dell'emblema è collegato sempre ed esclusivamente all'iniziativa approvata e la validità dell'uso corrisponde indifferibilmente alla durata dell'iniziativa.

11.4 La mancata apposizione o l'utilizzo dell'emblema secondo modalità difformi da quanto prescritto può comportare, nei casi più gravi, e fatta salva ogni altra azione a tutela dell'immagine del Parco, la revoca del contributo concesso.

Art. 12 - Modalità e termini di rendicontazione. Erogazione del contributo.

12.1 Il soggetto beneficiario, ai fini dell'erogazione del contributo, deve presentare, in un unico file formato PDF, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa, e a firma del legale rappresentante, la seguente documentazione:

- a) dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
- b) tabella analitica delle fatture ricevute, di quelle pagate nonché delle eventuali entrate (per l'intero Progetto);
- c) copia della documentazione contabile e fiscale relativa a tutte le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa;
- d) materiale informativo e/o promozionale connesso all'iniziativa;

12.2 L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione, previa verifica della regolarità e completezza della documentazione e dell'insussistenza delle cause di decadenza di cui all'articolo 14.

12.3 Il Parco si riserva la facoltà di ridurre l'importo del contributo qualora, in fase di verifica della documentazione relativa alle spese sostenute, emerga una riduzione della spesa complessivamente sostenuta dal richiedente, così come prevista in fase di richiesta del contributo.

12.4 La documentazione di rendicontazione, indirizzata all'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, deve essere trasmessa tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC: info.parcoabruzzo@pec.it.

Art. 13 - Decadenza e rinuncia del contributo concesso.

13.1 Il beneficiario decade dal contributo concesso nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della documentazione di rendicontazione entro il termine previsto dall'articolo 13;
- b) realizzazione dell'iniziativa in modalità o tempi difformi da quelli indicati o concordati;
- c) qualora il totale dei contributi ricevuti ai sensi del presente Avviso e da altri soggetti pubblici o privati superi il costo complessivo dell'iniziativa;
- d) esito negativo delle verifiche e dei controlli di cui all'articolo 15.

13.2 Il soggetto beneficiario può comunicare al direttore dell'Ente la rinuncia al contributo concesso. L'avvio dell'iniziativa prima della pubblicazione della graduatoria deve intendersi quale rinuncia.

Art. 14 - Verifiche e controlli.

14.1 Ferma restando la facoltà del Parco di disporre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rese dal soggetto richiedente il contributo, l'Ente si riserva altresì la facoltà di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli diretti ad accertare il regolare svolgimento dell'iniziativa per la cui realizzazione è stato concesso il contributo.

Art. 15 - Rapporti con i terzi.

15.1 L'Ente Parco resta estraneo a qualunque rapporto di obbligazione costituito tra i beneficiari e eventuali soggetti terzi.

Art. 16 - Disposizioni varie.

16.1 I dati e i documenti forniti o acquisiti, compresi eventuali fotografie e filmati, sono oggetto di trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del procedimento a cui si riferiscono.

16.2 Eventuali documenti, fotografie e filmati realizzati in occasione delle iniziative patrocinate possono essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal PNALM per promuovere e pubblicizzare le proprie attività istituzionali.

16.3 I patrocini, i contributi e i finanziamenti concessi saranno pubblicati sul sito web del Parco, nell'apposita sezione dedicata all' "Amministrazione trasparente".

16.4 Per eventuali e ulteriori richieste di chiarimento è possibile contattare la Responsabile del Servizio promozione e Comunicazione, Sig.ra Daniela D'Amico, ai recapiti di seguito indicati: tel. 0863/9113256, naturaprotetta@parcoabruzzo.it.